

solo si pratica, ma è dalla legge permesso di tenere queste scuole magistrali anche da parte d'istituti privati, mi pare che volerlo adesso inserire nella legge come una cosa nuova, sarebbe inopportuno, e forse neppure conveniente.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini G. B. ha la parola.

Voci. Ai voti!

MICHELINI G. B. Credo essere una verità nella quale consentono tutti coloro che scrissero di legislazione, non doversi incontrare nelle leggi disposizioni inutili, ogni parola dovere produrre un effetto, imponendo un dovere o dando un diritto.

Partendo da questa inconcussa verità e ravvisando assolutamente inutile l'articolo 14 ne proponeva la soppressione.

L'onorevole ministro diceva che a rigore di termini io aveva ragione, colle quali parole mi sembra che egli confessasse che io bene mi apponeva chiedendone la soppressione. Tuttavia egli non vuole acconsentire a tale soppressione per un timore, per un dubbio che egli stesso confessa non avere fondamento.

Avendo procurato di dimostrare colla maggiore chiarezza che mi è stata possibile l'inutilità dell'articolo 14, non aggiungerò che poche parole per dissipare i timori dell'onorevole ministro.

Pare che egli creda che colla istituzione delle scuole normali dello Stato non possano più le provincie istituire delle simili.

Ma questo timore sarebbe fondato se le scuole dello Stato fossero inconciliabili con quelle delle provincie. Allora sì che queste ultime sarebbero implicitamente abolite colla creazione delle prime. Ma è di tutta evidenza che tale inconciliabilità non esiste: è di tutta evidenza che accanto alle scuole dello Stato ne possono esistere di quelle provinciali. E che non vi sia inconciliabilità lo dimostra lo stesso ministro, il quale propone che le provincie possano creare anche esse le loro scuole.

Signori, pensiamo che alle leggi non si addice lo stile di una lettera famigliare, e nemmeno lo stile di un trattato. Il linguaggio delle leggi deve essere breve, chiaro, contenere nulla di inutile. Le parole, le disposizioni inutili sono sovente dannose, perchè coloro che sono chiamati ad interpretare le leggi danno loro una significazione, pensando che i legislatori non hanno voluto dire cose inutili, e danno loro così un merito che non hanno. Quanto a noi procuriamo di evitare il biasimo di non sapere come si fanno le leggi.

PRESIDENTE. Il deputato Alfieri ha proposto che all'emendamento del deputato Valerio, dopo la parola *temporariamente* si aggiunga o *stabilmente*. Cosicchè l'emendamento sarebbe in questi termini:

« Sarà tuttavia in facoltà delle provincie di aprire temporariamente o stabilmente scuole normali magistrali. »

MICHELINI G. B. Chiedo di parlare. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Se il deputato Negroni persiste nel

suo emendamento, siccome il medesimo modifica e la proposta ministeriale e l'emendamento del deputato Valerio, lo porrò innanzitutto ai voti.

BOGGIO. Domando se rimane inteso che, votandosi questa proposta, non si pregiudica la questione principale. Faccio questa domanda perchè la proposta dell'onorevole Negroni mi pare possa lasciare luogo ad ambiguità.

Se la intendiamo nel senso che lasci assolutamente libero il Governo di determinare poi le condizioni della concessione, il principio della legge è sempre salvo. Ma se poi si avesse a trarre partito da questa votazione per dirci che si è già deciso che qualunque privato o corpo morale potrà aprire di queste scuole, si risolverebbe implicitamente una questione che già due volte la Camera ha deciso di rinviare ad altro momento di questa discussione; epperò io bramerei che in ogni caso si tenga conto di questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Farò osservare all'onorevole preopinante che il presidente non può mettere ai voti le proposte se non nei termini in cui sono formulate, e che non può arbitrarsi di spiegarle, e dare ad esse un senso che solamente in seguito ai discorsi dei vari oratori la Camera col suo voto loro conferisce.

NEGRONI. La spiegazione richiesta viene data dal testo medesimo della mia proposta, la quale non è stata ancora letta. Le ultime parole della mia proposta suonano così: « che l'apertura di queste scuole e per parte di privati e per parte di corpi morali debba essere fatta sotto l'osservanza di particolari discipline da stabilirsi con apposito regolamento. » Laonde la questione accennata dall'onorevole Boggio rimane salva.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Osservo solo, prima che si voti, che, se si approva quest'articolo, si revoca in dubbio che sia facoltativo agli altri cittadini, che abbiano la patente richiesta per l'insegnamento, di insegnare in altri rami fuori di questo delle scuole normali.

Si restringe, si paralizza, in certo modo, l'articolo 7 della legge organica sull'amministrazione della pubblica istruzione, che costò tante discussioni nella Sessione passata, appunto per lo stesso principio che citava prima l'onorevole preopinante; per guisa che, invece di avvantaggiare la libertà d'insegnamento, se le darebbe, a parer mio, un significato assai più ristretto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte della proposta del deputato Negroni, poichè la seconda si riferisce al secondo capoverso dell'articolo non ancora in discussione.

(Non è adottata.)

Rimane ora la proposta ministeriale modificata dal deputato Valerio.

MICHELINI G. B. La soppressione deve avere la precedenza.

PRESIDENTE. La proposta soppressiva si può votare colla reiezione del paragrafo.

Vi sono due emendamenti, quello del deputato Valerio e quello del deputato Alfieri; acciocchè sia libero a